



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell'art.9 della legge n.217/83 (legge quadro);

VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;

VISTE le autorizzazioni regionali n. 462/S11 del 25.05.2009 e n.1635/S9Tur del 19.07.2012 di integrazione, rilasciate alla Sig.ra Di Lorenzo Mashia, cittadina italiana, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx e residente in Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.q. di Impresa Individuale, per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata, denominata "MASHIA TRAVEL" con sede a Palermo in Piazza Giulio Cesare n.8 e con la direzione tecnica affidata al Sig. Franzone Antonino C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1991, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo è sottoposto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, dovuta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, da controlli effettuati, non risulta pervenuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte della predetta agenzia di viaggi e turismo, della tassa di concessione governativa regionale per gli anni 2018 e 2019, dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO, come disposto con n. 462/S11 del 25.05.2009, che l'autorizzazione all'esercizio della attività di che trattasi si intende rinnovata previo il pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, nella fattispecie di € 416,78 dovuta entro il predetto termine del 31 gennaio a norma del D.Lgs. 230/1991;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale n.24/1993 art.6, alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano le disposizioni del D.P.R. 641/72;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R. 641/72, art.8 gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione governativa regionale non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate e che l'omesso versamento della tassa rende inefficace l'autorizzazione amministrativa rilasciata, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente;

CONSIDERATO che non risultano pervenuti i pagamenti della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di Viaggio di cui al D.Lgs.79/2011 e della polizza assicurativa e/o di adesione ad apposito Fondo di Garanzia per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi, di cui all'art.47 del D.Lgs. n.79/2011 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, a seguito dell'ispezione effettuata presso l'Agenzia di Viaggi in data 06.11.2018 dal Servizio Turistico Regionale di Palermo – U.O. 1 di Cefalù, giusta nota di incarico del Dirigente Generale n.11449/S7 del 13.04.2018, di cui al verbale trasmesso con nota prot.2011/802 del 15.11.2018, si è constatata l'inesistenza operativa della predetta agenzia di viaggi e turismo, che "da verifica è emerso che la saracinesca della citata agenzia di viaggi risulta abbassata e non c'è nessuna insegna o altro elemento che indica la presenza di agenzia di viaggi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.12 del precitato R.D.L. n.2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n.2650, la chiusura della sede di un'agenzia di viaggi senza la prevista comunicazione comporta la decadenza della licenza ;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D E C R E T A

per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art.12 del R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, **sono dichiarate decadute** le autorizzazioni regionali **n. 462/S11 del 25.05.2009 e n.1635/S9Tur del 19.07.2012** di integrazione, rilasciate alla Sig.ra Di Lorenzo Mashia, prima generalizzata, nella qualità di Impresa Individuale, per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata, denominata **“MASHIA TRAVEL”** con sede a Palermo in Piazza Giulio Cesare n.8.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento, e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 20.06.2019

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Giuseppe Librizzi